


La sfiducia dei cittadini nel pianeta giustizia

di Lello Lombardi

La valanga dei favorevoli all'abrogazione delle attuali norme è la conferma che esiste una domanda di maggiore efficienza e funzionalità: ai magistrati si chiede un ruolo più di servizio e meno di potere. Una corretta valutazione della sentenza della Corte Costituzionale esclude che si possa intervenire sul risarcimento: lavorare per una riforma organica.



Non ha molto senso dire che l'ottanta per cento dei favorevoli alla abrogazione delle norme vigenti sulla responsabilità del magistrato non è la maggioranza degli aventi diritto al voto, ma solo di coloro che l'hanno espresso; può essere, tutt'al più, solo lo strascico di una polemica nella quale l'associazione dei magistrati si è lasciata imprudentemente coinvolgere come "controparte", commettendo — occorre che lo si riconosca — un macroscopico errore.

Certamente non è stato atto di saggezza politica portare il Paese a votare contro i propri giudici: per evitarlo si erano indette elezioni anticipate, passate le quali era doveroso evitare la consultazione referendaria, sia pure approvando, come aveva proposto il senatore Bonifacio, una legge abrogativa della normativa sottoposta a consultazione. Ma questo non è stato fatto; ed il senso della consultazione, dei suoi risultati, deve essere colto con molta attenzione se si vuole evitare che il Parlamento, le forze politiche, diano al voto popolare appena espresso una risposta che per molti segni appare del tutto riduttiva. Innanzitutto dal punto di vista tecnico-giuridico. Credo che sia chiaro a tutti che le norme abrogate sono quelle che riguardavano i limiti all'esercizio dell'azione di responsabilità civile nei confronti del magistrato, sottoposta alla preventiva autorizzazione del ministro della Giustizia, e solo nelle ipotesi di colpa grave.

Anche vigendo tali norme, oggi abrogate, non era escluso il diritto al risarcimento del danno ingiusto, subito dal cittadino in dipendenza dell'esercizio di una funzione giudiziaria, e che il cittadino poteva richiedere allo Stato. Ieri, come oggi, lo Stato, infatti, deve sempre rispondere dei danni ingiustamente arrecati ai cittadini in conseguenza dello scorretto esercizio di una funzione pubblica che abbia leso un loro diritto.

Quello che era in discussione — sempre dal punto di vista tecnico-giuridico — era se,



REFERENDUM

“collateralmente” alla responsabilità dello Stato, potesse configurarsi nei confronti del magistrato la stessa responsabilità che, in base all’articolo 28 della Costituzione, può farsi valere nei confronti di ogni pubblico dipendente, dal momento che, come si è detto, tale azione di responsabilità, per i magistrati, non poteva essere esercitata senza la autorizzazione del ministro della Giustizia. Ed è questa la questione “parzialmente” risolta: l’azione di responsabilità civile nei confronti del magistrato *potrebbe* essere promossa anche senza l’autorizzazione del ministro Guardasigilli.

Perché “potrebbe”? Perché la Corte costituzionale, sia con la sentenza n. 2 del 1968 sia con l’ordinanza del 16 gennaio 1987, con la quale ha ammesso il referendum appena concluso, ha osservato che l’articolo 28 della Costituzione si applica anche ai magistrati, i quali, quindi, sono soggetti alla stessa azione di responsabilità civile esercitabile nei confronti di qualsiasi altro pubblico funzionario, ma lo sono con tutti i limiti propri della attività che esplicano: vale a dire che tutti gli errori commessi nell’esercizio delle funzioni giudiziarie che possono essere corretti nell’ambito del sistema delle impugnazioni non possono dare luogo a responsabilità. Lo darebbero, invece, quegli errori gravi che hanno prodotto un danno ingiusto non risarcibile attraverso la correzione, con i mezzi di impugnazione, dell’errore commesso. Sbaglia, perciò, chi dice che il compito del Parlamento è ora di fare una legge che equilibri il diritto del cittadino al risarcimento del danno ingiusto e l’esigenza di tutelare la indipendenza del giudizio del magistrato, sottintendendo che questo possa avvenire affermando la responsabilità per danno «solo» dello Stato ed escludendo ogni responsabilità diretta del magistrato.

Questa soluzione, anticipata da alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare già



Il ministro Vassalli ha già pronta una legge sulla responsabilità civile dei giudici. A fianco: una vignetta di Rosa sul Sole 24 Ore.

presentati alla Camera, è più o meno quello che già c’era prima del referendum: che lo Stato è tenuto sempre e comunque al risarcimento ed il magistrato, che prima, sia pure con l’autorizzazione del ministro, poteva essere chiamato a rispondere, ora potrebbe esserlo, ma solo dal punto di vista disciplinare e se l’azione di responsabilità sarà stata autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Una soluzione, come si vede, contrastante sia con la interpretazione dell’articolo 28 della Costituzione fornita dalla Corte costituzionale, sia con la volontà espressa dalla maggioranza referendaria. Ma la inadeguatezza di una risposta calibrata solo sul tema della responsabilità civile dei magistrati emerge anche da altre considerazioni. Credo che nessuno sia convinto che milioni di italiani, non coinvolti in vicende giudiziarie, né timorosi di ricevere dai giudici un danno ingiusto, compresi quelli che hanno giustamente fiducia nella magistratura, si siano risolti a dire “sì” soltanto per affermare — sul piano teorico — la eguaglianza sotto il profilo della responsabilità civile dei pubblici dipendenti e dei magistrati, quando arrechino danni ingiusti. Oltretutto, quei milioni di cittadini sapevano che il danno ingiusto era, e sarà sempre risarcibile da parte dello Stato, certamente più solvibile di ogni pubblico funzionario e di qualsia-



si magistrato.

Bisogna, allora, riconoscere che la questione “sostanziale” sottoposta a referendum — e questo va detto anche per raffreddare ingiustificati risentimenti — era la funzionalità del sistema giudiziario: un sistema che sia nel campo civile sia in quello penale, del riconoscimento e della tutela dei diritti individuali è lento, inefficace ed inefficiente. Come non pensare che nel giudizio di coloro che hanno scritto “sì” non abbiano pesato la impossibilità di ottenere una sentenza definitiva civile prima di dieci, quindici anni, i mandati di cattura facili, le carcerazioni preventive più lunghe delle pene irrogabili con il settanta per cento di giudici conclusi senza condanna, l’arretratezza del sistema carcerario, la sostanziale assenza di una amministrazione della giustizia come politica giudiziaria e capacità di riformare l’ordinamento.

L’ottanta per cento dei “sì” è costituito dalla protesta verso questo tipo di sistema, alle cui disfunzioni ha concorso in modo certamente non secondario quella “cultura della separazione” che per tanti anni ha attraversato la magistratura italiana, tra il vento della contestazione e la delegittimazione della rappresentanza politica, e di cui la magistratura stessa, soprattutto al convegno di Bologna del dicembre scorso, ha fatto ampiamente autocritica.

La questione aperta con il voto referendario è, quindi, ben più ampia. Essa riguarda la ridefinizione del ruolo stesso del potere giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato; un ruolo che non può fondarsi sulla “supplenza”, che deve essere più “servizio” e meno “potere” e che deve esercitarsi nel rispetto di limiti ben precisi in un quadro unitario degli interessi nazionali.

La risposta legislativa, allora, non può essere solo una nuova normativa sulla responsabilità civile del giudice, ma, con le necessarie riforme delle leggi e delle strutture, la tanto attesa, sempre promessa e mai realizzata riforma dell’ordinamento giudiziario.

Le percentuali dei “sì” e dei “no” calcolando tutti i voti espressi

	SI	NO	BIANCHE	NULLE
Responsabilità civile dei giudici	20.776.916	5.127.936	2.616.217	1.312.641
Votanti 29.841.706 (65,2%)	69,6%	17,2%	8,8%	4,4%
Commissione inquirente	22.121.920	3.885.713	2.549.984	1.279.791
Votanti 29.844.636 (65,2%)	74,1%	13,0%	8,6%	4,3%
Localizzazione degli impianti	20.996.347	5.056.150	2.536.648	1.246.707
Votanti 29.840.520 (65,2%)	70,4%	16,9%	8,5%	4,2%
Contributi agli Enti locali	20.601.293	5.257.462	2.654.572	1.320.073
Votanti 29.837.961 (65,1%)	69,1%	17,6%	8,9%	4,4%
Centrali all'estero	18.803.493	7.371.117	2.388.117	1.273.724
Votanti 29.840.833 (65,2%)	63,0%	24,7%	8,0%	4,3%